Libere professioni

— DOTTORI COMMERCIALISTI —

La lingua dei «bit» fa crescere gli studi

MILANO — L'informatica offre oggi agli studi professionali sistemi di estrema efficienza ed efficacia, ma la loro introduzione impone nuovi sforzi economici e soprattutto culturali, proprio nel momento in cui si riteneva esaurito l'investimento con l'acquisizione dell'hardware e del software. Questo, in sintesi, il punto della situazione sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei liberi professionisti, emerso nel corso di un convegno promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti di Milano e Lodi nell'ambito dello Smau. «Con questa iniziativa — spiega il presidente dell'Ordine, Giovanni Napodano — abbiamo inteso far conoscere all'esterno la volontà della categoria di accettare la competizione con il mondo dell'informatica in veloce evoluzione».

A che punto è la sfida? Per Gian Luigi Boffelli, presidente della commissione informatica dell'Ordine di Milano, l'automazione ha superato la fase di decollo per entrare in quella della maturità. Il tasso di meccanizzazione, nell'area del capoluogo lombardo, è dell'80% circa. E alla crescita del mercato corrisponde quella dell'utenza, con riflessi positivi sia sul piano commerciale, sia sotto il profilo tecnico. «È in atto — afferma Boffelli — uno sviluppo estensivo dell'informatica, che comporta il passaggio alla prima fase d'automazione da parte di studi ancora impostati su un'organizzazione manuale del lavoro. Al tempo stesso si verifica uno sviluppo intensivo, cioè un incremento dell'automazione in studi dove il processo è da tempo in corso».

È soprattutto questa seconda evoluzione che merita di essere seguita, perchè indicativa di un significativo cambiamento dell'uso che i dottori commercialisti fanno degli strumenti informatici.

Sulle prospettive culturali, metodologiche e tecnologiche dell'automazione d'ufficio Gianmario Monaldo, consigliere delegato alla commissione informatica, ha svolto un'ampia relazione mettendo in rilievo in particolare il contributo offerto dall'Ordine di Milano agli iscritti. Dal canto suo Franco Pontani, docente di economia aziendale all'Università Cattolica, ha messo a fuoco il tema della tenuta del registro fiscale delle elaborazioni dati elettroniche, argomento destinato ad assumere un rilievo sempre maggiore.

Uno squarcio sul futuro delle banche dati elettroniche è stato proposto da Raffaele Rizzardi, presidente della commissione studi dell'Ordine di Bergamo e collaboratore de "Il Sole-24 Ore". «I più agguerriti ricercatori — ha sostenuto Rizzardi — avranno con le nuove banche dati una possibilità d'ampliare la conoscenza della materia che difficilmente potrebbe essere offerta dai tradizionali codici cartacei». Una riprova è venuta, nell'ambito dello Smau, dalla presentazione di "Laserdata", il codice tributario elettronico de «Il Sole-24 Ore» e della «Buffetti editore».

— AVVOCATI —

Il problema tariffe mette già alla prova il ritrovato accordo

FIRENZE — Un nuovo sistema tariffario: questo il tema del convegno che si terrà sabato 26 settembre a Firenze, organizzato dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio dell'ordine di Firenze, e dall'Unione degli ordini forensi della Toscana. Finalità specifica del convegno è quella di mettere a punto le varie proposte di modifica della tariffa forense, in materia civile, amministrativa, penale e stragiudiziale. Il convegno, che dovrà tener conto dei risultati di un referendum promosso tra i vari iscritti, costituirà il banco di prova della ritrovata unità dell'Avvocatura, quale risulta dalla mozione finale approvata all'unanimità nel recente congresso nazionale. Obiettivo di non facile realizzazione per la presenza di una serie articolata di libere associazioni degli avvocati (Fesapi, Aiga, Camere penali, ecc.), accanto al Consiglio nazionale forense.

La predisposizione di nuovi criteri tariffari risponde a obiettive esigenze di rinnovamento. Basti tener presente che l'ordinamento della professione forense ha la sua fonte principale nel Rdl n. 1578 del 1933 e nella legge di conversione n. 36 del 1934, mentre in materia tariffaria vige ancora l'articolo 1 della legge n. 536 del 1949 (e successivo articolo unico della legge n. 1051 del 1957). In base a tali disposizioni, i criteri per la determinazione degli onorari e dei diritti dovuti agli avvocati (stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense e con l'approvazione del ministero di Grazia e giustizia) sono incentrati principalmente sul valore della causa. I criteri in materia non tengono nel dovuto conto la qualità e il tempo della prestazione forense.

La ritrovata unità dovrebbe quanto meno far considerare definitivamente chiuso il capitolo relativo ai precedenti contrasti, culminati con ricorsi al giudice amministrativo, promossi da alcune libere associazioni contro il Dm di approvazione delle tariffe.

G. D. P.

Una sentenza di Cassazione cambia l'orientamento della dottrina

Per il dipendente pubblico la professione è un abuso

In tema di esercizio abusivo di professioni l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza consentiva finora di affermare come non configurasse il reato ex articolo 348 del codice penale la fattispecie dell'esercizio della libera professione da parte di soggetti che, muniti dell'abilitazione prescritta dalla legge, fossero impiegati pubblici e versassero perciò, come tali, in condizione di incompatibilità in forza del divieto sancito dalla normativa sul pubblico impiego. Questa certezza è stata scossa dalla Corte di cassazione che in una sentenza (la n.10541/86 della sesta sezione penale) ha ritenuto «l'equivalenza penale tra esercizio abusivo di professione perchè non assistito dalla dovuta abilitazione ed esercizio abusivo perchè divenuto incompatibile con l'assunzione di pubblico impiego».

A fondamento dell'equivalenza, la Corte ha addotto che il contenuto della norma che incrimina l'esercizio abusivo di una professione comprenderebbe non solo «la disciplina concernente la necessità di una speciale abilitazione dello Stato e degli altri requisiti — come l'iscrizione all'albo — richiesti per l'esercizio di una professione», ma anche i divieti stabiliti a tal proposito dalle leggi sul pubblico impiego e richiamati e riprodotti dalle leggi professionali» di modo che, secondo la Corte, violare tali divieti — ed esercitare, perciò, la professione in condizione di incompatibilità — equivarrebbe a violare la legge penale alla stessa stregua di chi non possiede la richiesta abilitazione: invero — sempre secondo la Corte — «se abusivo è l'esercizio professionale di chi è privo della prescritta abilitazione... non meno abusivo è — anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato — l'esercizio professionale di chi non possa più legittimamente avvalersi della preesistente abilitazione per avere egli stesso determinato un'obiettiva situazione di incompatibilità con il libero esercizio professionale, assumendo un impiego da cui deriva l'espresso divieto di detto esercizio».

L'assunto della Cassazione non è, a nostro avviso, da condividere; erronea è infatti la dilatazione del precetto di cui all'articolo 348 codice penale fino a ricomprendere disposizioni che prevedono illegittimità, incompatibilità o decadenze destinate a spiegare i loro effetti e ad assumere rilevanza in ambiti e rapporti del tutto diversi.

L'articolo 348 codice penale punisce «chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato».

La frase va intesa — in senso lato — come quell'insieme di atti e condizioni che conferiscono al soggetto la capacità e l'idoneità ad essere ammesso all'esercizio di una determinata professione; essa può perciò comprendere — oltre la vera e propria abilitazione che si consegue col superamento dell'esame — anche l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'Albo quando da tale iscrizione dipenda la capacità all'esercizio professionale.

L'individuazione delle professioni il cui esercizio è condizionato da una «speciale abilitazione» e la tipizzazione della «speciale abilitazione» sono rimesse a norme giuridiche, normalmente poste nel contesto dell'ordinamento di specifiche professioni: tali norme sono recepite dalla norma penale ex articolo 348 della quale determinano il contenuto, assumendo, esse stesse, il carattere di leggi penali. Ecco dunque che — come si diceva — integrative del precetto di cui all'articolo 348 codice penale, sono soltanto quelle disposizioni che fissano i requisiti ed i titoli che configurano la «speciale abilitazione» dello Stato e che fondano, per ciò stesso, la capacità all'esercizio di una determinata professione. Invero la dottrina e la giurisprudenza hanno concordemente ravvisato il delitto in questione proprio nella mancanza della capacità all'esercizio di una professione; ciò che si verifica:

- per carenza di titolo e di speciale abilitazione (caso del mero laureato in medicina che compia diagnosi e prescriva cure; caso dell'infermiere che pratichi endovenose; caso del soggetto che abbia superato l'esame di procuratore legale e che, senza essere iscritto all'albo, assuma il patrocinio in giudizio);
- nel fatto di chi, abilitato all'esercizio di una professione, compia atti di esercizio di un'altra professione alla quale gli atti sono riservati (esempio: geometra che rediga piani urbanistici o che progetti opere in cemento armato);
- nel fatto di chi, abilitato all'esercizio della professione, ne sia attualmente interdetto o sospeso (ad esempio: avvocato radiato dall'albo che compia atti professionali).

Le fattispecie evidenziate esauriscono la carenza della «speciale abilitazione» o, in altri equivalenti termini, della «capacità all'esercizio della professione» — alla quale è connessa la configurazione del reato ex articolo 348 codice penale. Difatti la giurisprudenza e la dottrina hanno concordemente ritenuto che il delitto non si configura nel caso dell'esercizio professionale da parte di colui che si trovi in condizioni di incompatibilità.

Santina Bernardi

Seminario dei giovani sul nuovo Testo unico

COMO — «L'impresa e il nuovo Testo unico delle imposte dirette» è il tema del convegno nazionale organizzato il 25 e 26 settembre a Villa d'Este di Cernobbio (Como), dall'Unione giovani dottori commercialisti di Como, con il patrocinio della Banca popolare di Lecco e della società Fratelli Giancia & C.

I lavori saranno aperti venerdì alle 9 da Johannes Guigard, presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti di Como. Le relazioni saranno tenute da Renzo Gorini, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Como, Flavio Dezzani, ordinario di ragioneria all'Università di Torino, Gaspare Falsitta, ordinario di diritto tributario all'Università di Pavia, Gianfranco Gaffuri, ordinario di diritto tributario all'Università di Milano, Mario Zanoni, presidente nazionale dell'Unione giovani dottori commercialisti. Interverranno l'onorevole Mario Usellini, membro della «Commissione dei Trenta» e delegati di numerose Unioni dei giovani dottori commercialisti.

Riparte da Verona la sfida per l'unità fra le categorie

VERONA — Dal comitato di protesta contro la tassa sulla salute a un organismo stabile, l'Associazione professionisti di Verona. Questa la strada percorsa in pochi mesi, passando dal ricorso contro varie imposte alla fase propositiva per far acquisire un ruolo da protagonisti agli oltre settemila professionisti della città e della provincia. «L'associazione — spiega Mimma Perbollini, primo presidente — ha l'obiettivo di riunire tutte le voci dei professionisti e diventare così interlocutore a livello pubblico nella città e centro di monitoraggio sull'evoluzione della vita di Verona e della sua economia, oltre che centro di servizi per i professionisti». Del primo direttivo fanno parte un dirigente d'azienda come direttore, un avvocato, un medico, un geologo, un ingegnere ed un geometra oltre a vari commercialisti e a Mimma Perbellini, farmacista e titolare di una casa di cura.

Sul piano pubblico le idee sono molto chiare. «Il mondo dei professionisti — dice il presidente — trova unione soltanto negli ordini e nei collegi professionali. Vogliamo, invece, far udire la nostra voce ed essere interpellati come gli industriali, i commercianti, gli artigiani ed i sindacati dei dipendenti. Da parte nostra mettiamo l'esperienza e le conoscenze professionali. E' un patrimonio che non si può utilizzare soltanto all'interno delle singole professioni, proprio per le interconnessioni esistenti, i rapporti tra salute ed economia, ambiente ed infrastrutture». Un particolare impegno, in questa direzione, sarà dedicato ai giovani professionisti proprio per individuare campi d'azione a più professionalità da aggregare oltre al consueto approdo agli studi professionali e in direzione di un servizio soprattutto alle piccole e medie imprese.

Sul piano interno, il primo impegno è quello di realizzare una banca dati sui contratti di lavoro negli studi professionali; l'obiettivo poi è quello di diventare interlocutore privilegiato per le assicurazioni e per le banche, come fanno la categorie imprenditoriali con i Confidi.

«Vogliamo anche spiegare agli ordini professionali — dice il presidente — che non siamo in concorrenza, ma che vogliamo unire il bagaglio di cultura e di professionalità delle categorie, mirando soprattutto a valorizzare i giovani in una città che cresce e che deve avere anche nuovi rapporti con la sua università: eravamo in tremila dieci anni fa, siamo più che raddoppiati, dobbiamo crescere come voce».

Franco Ruffo

Consulenti del lavoro a convegno sul part-time

LIVORNO — Contratti di formazione e lavoro e part-time sono i temi al centro del convegno organizzato a Portoferraio (Isola d'Elba) sabato 26 settembre, dall'Unione provinciale dei consulenti del lavoro di Livorno, in collaborazione con il Centro studi nazionale della categoria.

La relazione introduttiva sui contratti di formazione e lavoro sarà svolta da Gloria Cappagli, presidente provinciale dell'Associazione consulenti del lavoro di Livorno. Sul part-time parlerà l'avvocato Piero Gualtierotti, direttore della «Rivista di consulenza aziendale». Interverranno tra gli altri Francois D'Harmant, direttore generale per l'impiego del ministero del Lavoro, Fernando Di Cerbo, docente di diritto sindacale, Teodonio Zeuli, dirigente del ministero del Lavoro, Emilio Palladini, responsabile della Confindustria per i problemi del mercato del lavoro, Paolo Secciani della Cna, Renato Di Marco della Cisl, Roberto Rastelli della Cgil e Mario Catalini della Uil.

— OPINIONE —

Ma la condotta illegittima non sempre diventa reato

«Abuso», «abusare», «abusivo» connotano fatti, azioni e qualità come smodati, illegittimi, non conformi a norma. La connotazione rispecchia l'accezione lessicale più lata e di uso comune del termine. Senonchè, già alla voce «abusivo» di ogni buon dizionario, si rinviene, accanto alla definizione generica («fatto per abuso, illecito»), anche la definizione più specifica di «chi esercita un'attività senza la necessaria autorizzazione».

Nell'ambito delle professioni riconosciute (o «protette» che dir si voglia), il termine «abusivo» si specializza ulteriormente ed acquista solo il significato che gli proviene dalla norma penale di cui all'articolo 348: quello di aggettivo che qualifica l'esercizio di una determinata professione senza la prescritta «speciale abilitazione». Sicchè l'esercizio professionale che trasgredisca norme, divieti, prescrizioni, ma che sia compiuto da chi è fornito della «speciale abilitazione», sarà incompatibile o deontologicamente censurabile o per altra via illegittimo, ma non sarà abusivo perchè l'abuso è configurato solo secondo la fattispecie penale.

La Cassazione ha invece recentemente ritenuto che il reato di cui all'articolo 348 del Codice penale si configura anche allorquando si è in presenza di esercizio professionale da parte di chi, abilitato secondo la legge, non può esercitare per incompatibilità connessa allo status di pubblico dipendente.

L'asserita equivalenza non convince e c'è da sperare che rimanga isolata; ciò perchè non può correrci il pericolo che venga criminalizzata e penalmente sanzionata una condotta che, seppure illegittima, non configura un reato. L'esigenza da salvaguardare è unicamente quella dell'*unicuique suum* e non certo quella di sminuire o addirittura avallare la riprovevolezza del comportamento di chi esercita la professione trasgredendo sacrosanti divieti.

Un contributo alla riconduzione dell'«abusivo», nel campo professionale, nei limiti segnati dalla norma penale può essere dato sicuramente dagli Organismi delle varie professioni. Ed il contributo consiste nell'uso appropriato e tecnico del termine, nel fatto di definire «abusivo» solo l'esercizio professionale non sorretto da abilitazione, senza ricondurre alla fattispecie dell'abuso forme di esercizio professionale illegittime, vietate, scorrette che, tuttavia abusive non sono.

Giacomo Rizzi
presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

LA VELOCITA' DI UNA VOLVO BENZINA SI MISURA IN DECIBEL DI SILENZIO.

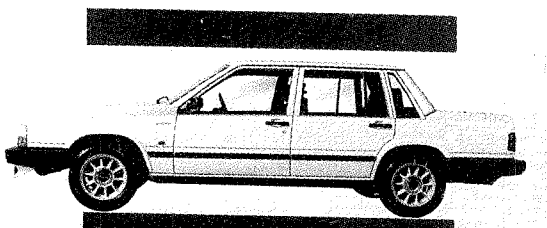

La prima cosa che stupisce accendendo il motore è la sua silenziosità. Anche spinto al massimo, non urla, ma sussurra la sua potenza, risultato di una coppia elevata già a basso regime di giri, che consente una grande elasticità d'uso. E perché la musica del motore non disturbi mai la vostra musica preferita l'abitacolo è magnificamente isolato con lamiere di speciale spessore e rivestimenti interni in materiale fonoassorbente. Tutto questo per garantire un piacere di guida assolutamente superiore. Piacere che è aumentato dalla sensazione di comfort totale che regalano la strumentazione perfetta, il sedile anatomico, il sistema di ventilazione dell'abitacolo. Ma un'auto come la 740 è piacevole da guidare soprattutto per la sua grande, proverbiale sicurezza. Sterzare, frenare, accelerare in situazioni d'emergenza, possono diventare momenti di rischio o di tensione. Non su una Volvo 740 benzina, l'auto studiata per non far mai battere forte il cuore, se non per la pura gioia di guidare. Nelle versioni iniezione da 116 cv o turbo intercooler da 158 cv, per sfiorare, in silenzio, la soglia dei 200 Km/h.

VOLVO 740 BENZINA. L'ALTRA FACCIA DELLA VELOCITÀ.

VOLVO
Qualità e Sicurezza